



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

P.zza Europa, 1 - 95037 S. Giovanni La Punta

ORDINANZA SINDACALE N. 06 DEL 26/02/2019

Misure in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio al decoro, vivibilità, viabilità e sicurezza urbana a seguito di occupazione abusiva indiscriminata di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali ed artigianali

IL SINDACO

Premesso che:

- è intendimento di questa Amministrazione garantire la massima fruizione degli spazi pubblici attraverso lo strumento della tutela del patrimonio pubblico valorizzando il territorio in ragione del rispetto della sicurezza pubblica e del decoro urbano;
- il fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali e/o artigianali, crea uno squilibrio tra l'interesse pubblico di massima fruizione del territorio da un lato e l'interesse pubblico di tutela della sicurezza urbana, veicolare e pedonale e l'integrità delle infrastrutture;
- in alcuni punti del territorio comunale si rileva una crescente occupazione abusiva di suolo pubblico a fini commerciali per come più volte segnalato dal locale Comando di Polizia Municipale e da diverse denunce pervenute allo stesso, che in alcuni casi si interpone negli itinerari pedonali in prossimità degli istituti scolastici, determinando pericolo per la popolazione scolastica;
- il locale Comando di Polizia Municipale, con specifiche relazioni di servizio ha comunicato l'attività sanzionatoria ed ha evidenziato la necessità di porre in essere delle misure di effettivo contrasto alle occupazioni abusive in trattazione, nel presupposto che compromettono la vivibilità e l'utilizzo in condizioni di sicurezza delle aree oggetto di tale fenomeno;

Visto l'art.20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. che, in caso di occupazione della sede stradale totalmente abusiva, poiché priva di provvedimento autorizzatorio, ovvero con occupazioni eccedenti le superfici oggetto di autorizzazione ovvero non rispettandone le prescrizioni, prevede, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria anche la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi;

Atteso che fra le misure accessorie alla violazione sopra indicata può applicarsi la chiusura dell'esercizio commerciale, in quanto l'attività risulterebbe esercitata in maniera non conforme alle "regole di disciplina in materia" e nella considerazione che si registrano reiterazioni della stessa violazione che, evidentemente, non risulta pienamente efficace nel dirimere la problematica;

Considerato che il riferimento normativo della violazione accessoria sopra invocata collima con l'esercizio del potere discrezionale di questa Autorità di regolamentare definitivamente l'applicazione di norme efficaci in conformità a quanto disposto dall'art.3 c.16 della L. 94/2009 in tema di sicurezza pubblica, per la quale la legittimità della procedura trova importanti conferme nelle disposizioni del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno n.557/LEG/240520.09, nelle Sentenze del Consiglio di Stato n.1611 e 1622 del 27/03/2015 e del Giudice Amministrativo TAR Lazio n.7868 del 18/09/2012;

Attesa la necessità, nelle more dell'adozione di nuovo Regolamento comunale delle norme di Polizia Urbana, di prescrivere un'urgente regolamentazione sull'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali e/o artigianali ricadenti sul territorio comunale, rendendola funzionale agli stessi e contemperandola all'interesse pubblico, mediante la possibilità agli stessi, con specifico riferimento alle rivendite di prodotti ortofrutticoli, di procedere allo scarico delle merci con automezzo in sosta nello spazio antistante la propria bottega, con divieto assoluto di occupazione del marciapiede pubblico, limitatamente dalle ore 07,30 alle ore 09,30 dei giorni feriali e con divieto di mantenimento ed utilizzo dello stesso veicolo nelle restanti ore della giornata in funzione all'esercizio di vendita;

Visto:

- l'art.20 del vigente CdS;

- l'art.3 c.16 L. 94/2009;
- l'art.50 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 633 c.p.;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa relativamente alla finalità di ripristino delle condizioni di fruibilità del territorio in conseguenza di occupazione abusiva di suolo pubblico con pregiudizio al decoro, alla vivibilità, alla viabilità ed alla sicurezza urbana, le seguenti prescrizioni per gli esercizi commerciali ed artigianali ricadenti nell'ambito cittadino e con particolare riferimento alle rivendite di prodotti ortofrutticoli le seguenti prescrizioni:

1. Tutti gli esercizi di vicinato o artigianali aventi necessità di rifornimento dei propri prodotti, dovranno limitare lo scarico delle merci davanti la propria bottega limitatamente dalle ore 07,30 alle ore 09,30 lasciando, comunque, fruibile il marciapiede pubblico antistante l'attività;
2. È fatto assoluto divieto alle sopra citate attività di detenere, davanti la propria bottega, nel restante arco temporale, veicoli contenenti prodotti in vendita o utilizzare gli stessi mezzi in estensione funzionale all'attività di vendita;
3. Derogare dalle prescrizioni della presente Ordinanza le vigenti aree di carico e scarico individuate sul territorio comunale secondo le rispettive modalità di carattere generale concesse;

Altresì, per i settori competenti dell'Ente, si dispone che in caso di violazione per occupazione abusiva di suolo pubblico di cui all'art.20 del vigente CdS ed in relazione all'art.3 c.16 della L.94/2009, adottino i seguenti provvedimenti consequenziali:

1. L'applicazione del provvedimento accessorio di chiusura dell'esercizio commerciale, per un periodo non inferiore a giorni cinque, nel caso di recidiva violazione del predetto articolo per due volte nell'arco dell'anno solare;
2. Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, inserito dall'art.16 della L. 16 gennaio 2003, n.3 ed integrato dall'art.1quater, comma 5 della L. 20 maggio 2003, n.116 e del Capo I della L. 24 novembre 1981, n.689, la mancata ottemperanza da parte del trasgressore dei punti 1. e 2. della presente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00;
3. L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, inoltre, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.650 c.p.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo pretorio online ex art.32 L.R. 69/2009, l'inserimento nel sito web sezione Atti amministrativi, come disposto dal c.1° dell'art.18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art.6 L.R. 11/2015 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.Lgs. 33/2013 sezione Provvedimenti organi di indirizzo politico nonché la pubblicazione sulla bacheca online del Comune.
- Trasmettere la presente alla Prefettura di Catania, al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di S.G. La Punta, ed ai Settori comunali Tributi ed ECA, ognuno per gli adempimenti di competenza.
- All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art.147bis del D.Lgs 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal PTPCT.
- Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Visto
 Il Comandante P.M.
Roberto Cona
 Il Dirigente SUAP-Commercio
Domenico Moschetto

